

Rq 6/20 Acc Rista

REP 96/20



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel.
- dott.ssa Petra Uliana Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1/2020 R.G. C.P.,

promosso da

Gregory s.r.l. in liquidazione, con l'avv. Alessandro Alfano

per

L'OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con ricorso depositato il 9.01.2020, la Gregory s.r.l. in liquidazione aveva proposto domanda ex art. 161, comma 6, legge fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine il piano e la proposta di concordato o il ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* legge fall..

Con decreto del 14.01.2020, il Tribunale, rilevata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. ed accertate la sussistenza in capo all'istante del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo dello stato di crisi, aveva accolto l'istanza di concessione del termine e nominato un Commissario giudiziale.

Il termine era stato successivamente prorogato: con decreto 25.02.2020, fino all'8 maggio 2020 e, con decreto 9 luglio 2020, reso ai sensi dell'art. dell'art. 9, comma 4, d.l. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020, fino al 24 agosto 2020.

In data 7.08.2020 la ricorrente ha depositato la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti *more tempore* stipulato con taluni dei propri creditori.

La domanda merita accoglimento.

Preliminarmente, si evidenzia che l'accordo di ristrutturazione è stato pubblicato nel registro delle Imprese in data 31.07.2020 (doc. n. 2).

Come attestato dalla cancelleria, nessuna opposizione è stata proposta ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma 4, legge fall.. Nemmeno entro il 30 settembre 2020, data in cui sarebbe scaduto

Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7490957030c0835c
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e8956ad5be1c1f89d026c
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b7c987bd70395d4a1e857



il termine prescritto dalla norma ove si ritenesse applicabile la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali.

Sempre in via preliminare, si richiamano le considerazioni già svolte con il decreto del 14.01.2020 in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Treviso ed alla sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti di fallibilità (quali agevolmente desumibili dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2016, 2017 e 2018) nonché dello stato di insolvenza della stessa.

Ciò detto, si osserva che la ricorrente ha provveduto al deposito:

- dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 *bis* legge fall. (doc. n. 1: scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Scioli di Montebelluna);
- della documentazione prescritta dall'art. 161 legge fall., richiamato dall'art. 182 *bis*, comma 1 (doc. O), nonché della relazione redatta dal dott. [REDACTED] (professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall.) avente gli specifici contenuti previsti dagli artt. 182 *bis*, comma 1, e 182 *ter*, comma 5, legge fall. (doc. N).

Dall'insieme della documentazione anzidetta emerge che i creditori aderenti all'accordo (Banca [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] SPV s.r.l., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] 2019 s.r.l.) rappresentano oltre il 60% dei crediti complessivi della società.

Ed invero, l'esposizione debitoria globale della società, rispetto alla quale va calcolata la percentuale prevista dall'art. 182 *bis*, comma 1, legge fall., è pari ad euro [REDACTED]. L'indebitamento complessivo nei confronti dei creditori aderenti è di euro [REDACTED].

È evidente quindi che il credito dei quattro istituti aderenti all'accordo rappresenta il 93,15% dei crediti.

Deve perciò ritenersi che l'accordo sia stato approvato dalla maggioranza dei creditori prevista dall'art. 182 *bis* comma 1 legge fall..

Si ritiene altresì che sussistano nel caso di specie idonee garanzie del fatto che i creditori estranei all'accordo saranno soddisfatti nei tempi previsti dalla legge ossia entro 120 giorni successivi alla definitività del decreto di omologa (v. Cass. sent. n. 12064/2019, nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, il controllo del Tribunale non è limitato alla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma si estende a tutti gli aspetti di legalità sostanziale e, tra questi, "anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge").

Giova premettere che l'accordo da omologare prevede lo stralcio di una parte dei crediti dei quattro istituti aderenti ed il pagamento di questi nonché dei creditori non aderenti con



ritenuto che verosimilmente il presente decreto diverrà definitivo entro il 15.12.2020 (il termine di impugnazione è di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'omologa nel registro delle imprese),

valorizzato il fatto che [REDACTED]

si ritiene plausibile e ragionevole il fatto che la società riuscirà non soltanto a pagare i creditori aderenti nella misura risultante dalla remissione parziale di cui all'accordo ma anche a soddisfare integralmente i creditori non aderenti all'accordo nei termini previsti dall'art. 182 *bis* legge fall..

In definitiva, ricorrono tutte le condizioni per disporre la omissis omologazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, letti gli artt. 182 *bis* e 182 *ter* legge fall., omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla Gregory s.r.l. in liquidazione con i creditori [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] SPV s.r.l., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l., rappresentanti il 93,15% dei crediti risultanti dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata ex art. 161 legge fall.;

dispone che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2020

Il Giudice relatore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
dott. Bruno Casciarri